AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi

ORDINANZA n° 1332 del 07 SET. 2011 Prot. n° 122841

Oggetto:	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Seconda Titolo III-bis. Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta LADURNER IMPIANTI S.r.l. HAFNER S.p.A. Impianto di Termovalorizzazione ubicato in via W Tobagi – Montale. Ordinanza n° 2069 del 30/10/2007 e s.m.i. **Modifica.**

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" con il quale è stata recepita la normativa europea relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed è stato abrogato il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372 ai sensi dell'art. 19 comma 1;

VISTO il D.Lgs. 133/2005 " Attuazione della Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti";

VISTO IL D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia di ambientale";

VISTI il D.P.R. 447/98 ed il D.P.R. 440/00;

VISTO il D.M. 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n° 59" e vista la D.G.R.T. 885 del 18/10/2010 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008";

VISTI gli atti rilasciati dal SUAP Associato dei Comuni di Quarrata Agliana Montale di cui al prot. n° 57371/10/1 del 30/10/2007, prot. n° 55121 del 25/11/2008, prot. n° 20352 del 29/04/2009, prot. n° 52174 del 03/11/2009 e prot. n° 39083 del 13/08/2010 e prot. n° 57711 del 16/12/2010 relativi all'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale);

CONSIDERATO che le autorizzazioni di cui sopra sono state rilasciate sulla base del parere espresso dalla Provincia di Pistoia con Ordinanze n° 2069 del 30/10/2007(*), Ordinanza n° 2289 del 25/11/2008(*), Ordinanza n° 892 del 29/04/2009(*), Ordinanza n° 2173 del 20/10/2009(*), Ordinanza n° 2447 del 06/08/2010(*) e Ordinanza n° 3195 del 23/11/2010(*);

VISTA l'Ordinanza n°779 del 21/04/2011 inerente l'atto di diffida(*);

VISTA la documentazione acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n° 68873 del 12/05/2011, prot. n° 71088 del 16/05/2011, prot. n° 110373 del 03/08/2011,

VISTA la domanda presentata al SUAP Associato dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale in data 20/05/2011 (pratica SUAP 349/11), pervenuta presso questa Amministrazione in data 01/06/2011 (prot. n° 78902), con la quale la ditta LADURNER IMPIANTI S.r.l. chiede la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per modifica non sostanziale;

CONSIDERATO che la modifica dell'A.I.A., richiesta dalla ditta LADURNER IMPIANTI S.r.l., non costituisce modifica sostanziale, ma tuttavia risulta necessario l'aggiornamento dell'atto di autorizzazione;

CONSIDERATO che la ditta ha assolto agli obblighi di cui al combinato disposto del D.M. 24/04/2008 e della D.G.R.T. 885 del 18/10/2010;

RICHIAMATO il verbale redatto in seguito alla riunione del 28/06/2011(*);

VISTO lo Statuto Provinciale art. 71;

VISTO il Decreto Presidenziale n° 20 del 12/01/2010, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi;

VISTO e CONSIDERATO tutto quanto sopra riportato;

ORDINA

1. Di modificare ed integrare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui all'Ordinanza n° 2069 del 30/10/2007 e s.m.i., rilasciata alla ditta Ditta LADURNER IMPIANTI S.r.l. HAFNER S.p.A., per lo stabilimento ubicato nel Comune di Montale, via W. Tobagi 16, nel seguente modo:
   1.1. Di sospendere la possibilità di gestione dei rifiuti sanitari (ROT) ed in particolare il CER 180103 e/o simili confezionati con lo speciale involucro riutilizzabile fino a quando la ditta non provvederà ad individuare una zona idonea all'esecuzione delle operazioni di disinfezione e confezionamento. La ripresa dell'attività sarà subordinata al rilascio di specifico atto;
   1.2. Introducendo nel paragrafo 4.1 "Emissioni in atmosfera" il seguente punto 13:
      13) presso l'impianto di termovalorizzazione sono presenti n° 4 silos per lo stoccaggio di materie prime (n° 2 carbone attivo e n° 2 urea), le cui emissioni sono stimate in < 1 ora per 1 volta ogni 4 settimane e n° 2 silos di raccolta delle polveri derivanti dall'abbattimento dei fumi e delle ceneri di caldaia, le cui emissioni non sono previste se non per motivi di sovrappressione del silos (sfiati di emergenza). Tutti e sei gli sfiati sono dotati di sistema di abbattimento del tipo filtro a maniche.
      Entro e non oltre 90 gg. dalla data del 15/09/2011, la Ditta LADURNER IMPIANTI S.r.l. dovrà provvedere a installare un sistema acustico e visivo idoneo a segnalare le eventuali anomalie di funzionamento dei suddetti impianti di abbattimento. Tale sistema di allarme dovrà attivarsi nel momento in cui il parametro di processo (differenziale di pressione) che garantisce il corretto funzionamento dell'impianto, esce dai limiti previsti dal costruttore.
2. Sono fatte salve le condizioni e prescrizioni di cui all'Ordinanza n° 2069 del 30/10/2007 e s.m.i. che non risultano in contrasto con il presente atto;

DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) associato dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale, per la predisposizione dell'atto definitivo di autorizzazione; **copia di quest'ultimo verrà trasmesso dal SUAP alla Provincia di Pistoia – Servizio Tutela dell'Ambiente, agli Uffici tecnici del Comune di Montale, ad A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Pistoia, all'ASL n° 3 per gli adempimenti di competenza.**

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscano il presupposto della procedura;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare al Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere al TAR della Toscana entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; fermi restando i termini perentori sopra indicati è possibile rivolgersi al Difensore civico della Provincia di Pistoia in forma scritta o anche in modalità informale senza termini di scadenza.

IL DIRIGENTE
Dott. For. G. Ariberto Merendi

PROVINCIA DI PISTOIA - AMBIENTE -

(*) documentazione scaricabile al seguente indirizzo internet: www.provincia.pistoia.it